

COMUNE DI RONCADE

PROVINCIA DI TREVISO

**REGOLAMENTO
PER L'USO E LA GESTIONE
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 46 DEL 28-06-2016

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e scopo

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Attività sportive

Art. 4 – Competenze

TITOLO II – MODALITA' PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Art. 5 – Gestione degli impianti

Art. 6 – Tipologia delle concessioni

Capo I – CONCESSIONE IN USO

Art. 7 – Programmazione delle concessioni in uso

Art. 8 – Soggetti aventi diritto all'uso

Art. 9 – Modalità per la presentazione delle richieste di utilizzo

Art.10 – Modalità di assegnazione ed orari di utilizzo

Art.11 – Sospensione delle concessioni in uso

Art.12 – Revoca delle concessioni in uso

Capo II – CONCESSIONE PER LA GESTIONE ED USO IMPIANTI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA

Art.13 – Modalità per la concessione a terzi della gestione ed uso degli impianti sportivi privi di rilevanza economica

Capo III – CONCESSIONE PER LA GESTIONE ED USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CON RILEVANZA ECONOMICA

Art.14 – Modalità per la concessione a terzi della gestione ed uso degli impianti sportivi con rilevanza economica

Capo IV – CONCESSIONE PER LA COSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art.15 – Modalità per la concessione a terzi di costruzione e gestione degli impianti sportivi

Capo V – DISPOSIZIONI COMUNI ALLE CONCESSIONI PER LA GESTIONE ED USO

Art.16 – Interventi di manutenzione

Art.17 – Deposito cauzionale

Art.18 – Divieto di affidamento a terzi

Art.19 – Revoca delle concessioni in uso e gestione

TITOLO III – DISCIPLINA ECONOMICA E DURATA DELLE CONCESSIONI

Art.20 – Tariffe per l'uso degli impianti sportivi

Art.21 – Canone per la concessione di gestione

Art.22 – Durata delle concessioni

TITOLO IV – DISCIPLINA D'UTILIZZO

Art.23 – Norme generali sulla vigilanza

Art.24 – Modalità di utilizzo degli impianti sportivi

Art.25 – Utilizzo per manifestazioni ed eventi

Art.26 – Orario d'utilizzo palestre

Art.27 – Spazi pubblicitari

TITOLO V – CONSULTA COMUNALE PER LO SPORT

Art.28 – Definizione e funzionamento

TITOLO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.29 – Entrata in vigore e abrogazione di norme

Art.30 – Norme transitorie

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e scopo

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi comunali (Allegato A).
2. Gli impianti sportivi comunali sono quelli di proprietà comunale, comprese le palestre in uso agli istituti scolastici nonché quelli acquisiti in uso da terzi.
3. Il Comune riconosce la funzione sociale dello sport e di ogni forma di attività motoria organizzata a favore dei cittadini di tutte le età, senza discriminazioni di sesso, razza e religione purché tesi a migliorare le condizioni fisiche e di salute di ogni singolo cittadino, oltre che favorire la vita di relazione e di integrazione sociale.
4. Gli impianti sportivi comunali sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa.
5. Ai sensi dell'articolo 90, comma 24, della L. 27 dicembre 2002, n. 289 e dell'art. 24 della L.R. n.8 del 11.05.2015 “*Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva*”, l'uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività, è aperto a tutti i cittadini ed è garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società ed associazioni sportive.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento s'intende:
 - a) per impianto sportivo, l'insieme di uno o più spazi di attività dello stesso tipo o di tipo diverso aventi in comune i relativi spazi di attività o servizio, di supporto alla pratica motoria e sportiva ed al pubblico;
 - b) per impianti a rilevanza economica, quelli che per caratteristiche, dimensioni e ubicazione sono produttivi di utili di gestione o i cui introiti sino sufficienti a coprire i costi di gestione;
 - c) per impianti privi di rilevanza economica, quelli non in grado di produrre utili o produttivi di introiti esigui, insufficienti a coprire i costi di gestione ovvero rispetto ai quali i proventi e/o utili sono interamente utilizzati per la manutenzione dell'impianto stesso o comunque reinvestiti in attrezzature o attività esclusive dell'impianto, non rimanendo nella disponibilità del gestore;
 - d) per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
 - e) per forme di utilizzo e di gestione, le modalità con le quali l'Amministrazione Comunale consente l'utilizzo di un impianto sportivo o ne affida la gestione a terzi;
 - f) per concessione, il provvedimento con il quale l'Amministrazione Comunale autorizza il mero utilizzo o la gestione e l'utilizzo di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
 - g) per concedente, l'Amministrazione Comunale che consente l'utilizzo di un impianto sportivo o ne affida la gestione a terzi;

- h) per concessionario d'uso, il soggetto giuridico titolare di un diritto, di natura temporanea o continuativa, di utilizzo dell'impianto;
- i) per concessionario della gestione ed uso di impianti, il soggetto giuridico titolare del diritto di gestione e del diritto d'uso, esclusivo o non esclusivo, di un impianto sportivo, a rilevanza economica o non a rilevanza economica;
- l) per tariffe, le somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare all'Amministrazione o al concessionario gestore dell'impianto.

Art. 3 – Attività sportive

1. Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, motorie e ricreative di interesse pubblico.
2. Il Comune persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione di associazioni, enti ed organismi che svolgano attività sportive definite di pubblico interesse.
3. In relazione alle finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono considerate prioritarie:
 - a) le attività sportive, motorie e ricreative di preminente interesse pubblico, l'attività motoria a favore dei disabili e degli anziani, l'attività formativa per preadolescenti, adolescenti e giovani, l'attività sportiva per le scuole, l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza;
 - b) l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I.

Art. 4 - Competenze

1. Per il razionale utilizzo e l'ottimale gestione degli impianti sportivi:
 - a) il Consiglio Comunale approva i regolamenti in materia di servizi sportivi;
 - b) la Giunta Comunale:
 - definisce le tariffe, i loro aggiornamenti per l'utilizzo degli impianti, e modalità di pagamento;
 - classifica l'eventuale rilevanza economica degli impianti;
 - individua gli elementi essenziali per l'affidamento della gestione e uso degli impianti sportivi, con particolare riguardo alle modalità di ripartizione degli oneri di conduzione e di manutenzione, e approva lo schema di convenzione;
 - individua, ove necessario, i criteri per l'assegnazione in uso degli spazi negli impianti sportivi, nel rispetto della vigente normativa e del presente Regolamento;
 - svolge ogni altra funzione specifica individuata dalle disposizioni del presente Regolamento, e stabilisce ogni altra disposizione di dettaglio per l'attuazione dello stesso, nel pieno rispetto dei principi ivi contenuti;
 - c) l'Unità organizzativa competente del Comune:
 - provvede alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi in relazione sia alle attività di base, allenamenti e attività agonistiche delle associazioni e società sportive sia alle altre attività motorie e ricreative d'interesse pubblico sia alle attività scolastiche, tenuto conto delle disposizioni richiamate nel presente Regolamento;
 - provvede all'assegnazione in concessione d'uso e gestione degli impianti secondo quanto previsto dal Regolamento;
 - esercita ogni altro compito gestionale relativo al perseguimento degli obiettivi e programmi definiti dall'Amministrazione Comunale.

TITOLO II - MODALITÀ PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Art. 5 – Gestione degli impianti

1. La gestione degli impianti sportivi disciplinati dal presente Regolamento viene esercitata in forma diretta oppure, in forma indiretta, mediante affidamento in concessione a terzi.
2. Nella gestione in forma diretta l'impianto è gestito dal Comune che si accolla le spese di gestione (energia elettrica, acqua, riscaldamento, custodia, pulizia, manutenzione ordinaria e straordinaria). Ai concessionari spettano la gestione delle attività, la responsabilità del corretto uso degli impianti e la corresponsione della tariffa stabilita dalla Giunta Comunale con le modalità previste dal presente Regolamento.
3. Ai fini della gestione indiretta, gli impianti si suddividono in impianti a rilevanza economica e impianti privi di rilevanza economica.

Art. 6 - Tipologia delle concessioni

1. Il Comune autorizza l'uso e la gestione degli impianti sportivi con l'adozione di un provvedimento amministrativo concessorio che ne disciplina le relative modalità di esercizio per lo svolgimento delle attività nello stesso previste. Il provvedimento concessorio può avere ad oggetto il mero diritto di utilizzo, temporaneo o continuativo, dell'impianto oppure il diritto di gestione dell'impianto ed il relativo diritto di utilizzo, di natura esclusiva o non esclusiva.
2. Le tipologie delle concessioni a terzi disciplinate dal presente Regolamento sono le seguenti:
 - a) concessione in uso, di natura temporanea o continuativa;
 - b) concessione per la gestione ed uso, esclusivo o non esclusivo, di impianti privi di rilevanza economica;
 - c) concessione per la gestione ed uso, esclusivo o non esclusivo, di impianti con rilevanza economica;
 - d) concessione per la costruzione, anche in ampliamento, e per la gestione di impianti sportivi.

Capo I - CONCESSIONE IN USO

Art.7 – Programmazione delle concessioni in uso

1. L'Unità organizzativa competente del Comune, fatto salvo quanto previsto dal presente Regolamento per le ipotesi di gestione degli impianti con uso esclusivo, provvede alla programmazione ed alla concessione in uso degli impianti sportivi comunali rientranti nella propria competenza.
2. Gli impianti sportivi che afferiscono alle strutture scolastiche sono concessi in uso solo in orario extrascolastico, ovvero negli orari liberi da attività o necessità delle scuole, secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
3. L'uso degli impianti sportivi ha il suo fondamento in una concessione amministrativa soggetta a tutte le norme che regolano la materia. La concessione in uso dell'impianto avviene tramite l'adozione del relativo provvedimento concessorio e dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive ivi indicate e disciplinate.

4. La durata della concessione in uso può essere:

- continuativa, quando riguardi, senza interruzioni, periodi corrispondenti di norma all'anno sportivo e, comunque, non inferiori al semestre.
- temporanea negli altri casi.

Art. 8 - Soggetti aventi diritto all'uso

1. L'uso degli impianti sportivi comunali è concesso in via prioritaria a Società ed Associazioni sportive dilettantistiche regolarmente costituite e affiliate al CONI, alle Federazioni sportive nazionali o ad altri Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni che:

- abbiano sede nel Comune;
- abbiano quale scopo principale della loro attività la pratica dello sport inteso come momento ricreativo e mezzo di formazione del cittadino, oltre che pratica ginnico - agonistica;
- svolgono attività destinate prevalentemente a cittadini residenti nel Comune.

2. Potrà essere altresì previsto l'utilizzo da parte di Associazioni o gruppi non sportivi od aggregazioni spontanee di cittadini nonché di enti ed istituzioni per lo svolgimento di manifestazioni anche non sportive od altre attività ricreative di interesse pubblico, compatibilmente con la disponibilità di orario degli impianti e nel rispetto delle normative vigenti in materia di pubblico spettacolo e di sicurezza.

3. Il Comune nel rilascio della concessione d'uso di cui ai commi precedenti, dà preferenza alle Associazioni e Società sportive con sede in Roncade e già operanti sul territorio comunale in modo tale da garantire la continuità dell'attività.

4. L'Amministrazione Comunale si riserva l'utilizzo dei propri impianti per manifestazioni da essa organizzate, patrocinate od autorizzate nel rispetto del calendario sportivo programmato.

Art. 9- Modalità per la presentazione delle richieste di utilizzo

1. I soggetti di cui all'art. 8 del presente Regolamento, possono richiedere l'uso degli impianti sportivi comunali presentando istanza al Comune su apposito modulo e secondo la specifica disciplina oggetto di idonea pubblicizzazione.

2. La domanda per uso continuativo, per uno o più impianti, deve essere presentata di norma entro il 15 giugno di ogni anno, o altro diverso termine stabilito nei relativi avvisi o forme di pubblicizzazione. Le richieste di utilizzo delle strutture sportive che pervengano successivamente a detto termine saranno accolte solo ed esclusivamente se resteranno spazi ed orari disponibili.

3. La domanda per l'uso temporaneo deve essere presentata almeno 30 gg. prima della data richiesta. Le richieste vengono soddisfatte compatibilmente con le programmazioni già avviate.

4. Per quanto concerne le richieste di utilizzo di un impianto sportivo affidato dal Comune in gestione in via esclusiva, i soggetti interessati devono fare richiesta direttamente al gestore, il quale deve comunicare all'Amministrazione Comunale il prospetto delle assegnazioni dell'uso dell'impianto. Il gestore deve concedere l'uso a terzi nel rispetto del principio di imparzialità e della massima fruibilità dello stesso.

Articolo 10 - Modalità di assegnazione ed orari di utilizzo

1. L'assegnazione dell'uso degli spazi negli impianti sportivi avviene secondo i criteri di priorità di cui all'art. 8.

2. Non può essere concesso l'uso degli impianti a Società, Associazioni o a soggetti che, alla data di presentazione della domanda di concessione, risultassero non aver ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo di un impianto sportivo in occasione di precedenti assegnazioni, compreso il

pagamento delle tariffe d'uso, o non aver ottemperato all'eventuale piano di rientro del debito precedentemente concordato con il Comune.

3. L'Unità organizzativa competente, una volta esaminate le domande pervenute e nel rispetto del presente Regolamento, predispone il piano di utilizzo annuale, in base alle disponibilità degli impianti, rilasciando le relative concessioni.

4. L'Istituto Comprensivo, al fine di favorire al massimo l'impiego delle palestre scolastiche da parte della comunità, invia alla Amministrazione Comunale il prospetto di utilizzo da parte della scuola delle rispettive palestre.

5. Nel caso di concorso di richieste di assegnazione di uno stesso spazio provenienti da più soggetti, si definiscono i seguenti criteri di priorità, in ordine di importanza:

A. sede e svolgimento dell'attività sportiva nel territorio comunale;

B. maggior numero di iscritti residenti in Roncade;

C. numero di iscritti nei settori giovanili residenti in Roncade;

D. richieste di concessione d'uso per un monte ore complessivo uguale a quello già autorizzato nell'anno sportivo precedente;

E. numero di anni di svolgimento dell'attività sportiva nel territorio comunale;

In ogni caso deve essere data priorità alla richiesta di disponibilità dell'impianto sportivo avanzata da Società o Associazioni aventi sede e operanti nel territorio comunale, per la partecipazione a campionati sportivi di interesse nazionale, regionale, provinciale.

Le richieste che prevedono complessivamente un maggiore numero di ore rispetto all'anno precedente devono essere motivate.

6. Nel caso in cui risultassero concomitanze di gare nello stesso impianto e negli stessi orari la precedenza viene data alle Società ed Associazioni sportive che svolgono attività agonistica di livello superiore e, in caso di parità, a quelle che abbiano trasmesso formalmente per primi al Comune i calendari delle gare.

7. Il Comune provvede periodicamente, anche con l'ausilio dei gestori degli impianti sportivi, a controllare la rispondenza fra le assegnazioni in uso effettuate ed il loro utilizzo da parte dei concessionari.

8. In caso di rinuncia di spazi concessi in uso, il concessionario ne dà tempestiva comunicazione scritta al Comune.

9. Il concessionario d'uso non può subconcedere parzialmente o totalmente a terzi l'uso dell'impianto assegnatogli.

Art. 11 – Sospensione delle concessioni in uso

1. Il Comune può sospendere temporaneamente la concessione d'uso degli impianti sportivi nel caso in cui ciò si renda necessario per lo svolgimento di manifestazioni da esso stesso autorizzate o patrocinate, previa comunicazione data con congruo anticipo, almeno 15 giorni, in modo da recare il minimo disagio al concessionario.

2. La sospensione è prevista, inoltre, quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore o per esigenze sopravvenute, gli impianti non siano agibili.

3. Per le sospensioni di cui ai commi precedenti, nulla è dovuto dal Comune ai concessionari d'uso, neppure a titolo risarcitorio.

Art. 12 - Revoca delle concessioni in uso

1. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento o nell'atto di concessione d'uso, il Comune ha la facoltà di revocare la concessione d'uso senza possibilità per il concessionario di richiedere alcun indennizzo.
2. Il Comune si riserva, inoltre, la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse, senza che il concessionario nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.
3. Il Comune ha, in particolare, facoltà di revocare le concessioni d'uso ovvero non rilasciarle quando i concessionari o i richiedenti la concessione d'uso:
 - a) risultino morosi nel pagamento delle tariffe d'uso;
 - b) non rispettino le norme del presente Regolamento, in particolare dal successivo art. 24, e le disposizioni previste negli atti di concessione;
 - c) destinino gli impianti ad un utilizzo diverso da quello previsto nelle concessioni;
 - d) abbiano causato danni alle strutture degli impianti sportivi e non abbiano provveduto con tempestività al ripristino e/o al risarcimento relativi;
 - e) concedano in uso ad altri, anche parziale, gli impianti, sia a titolo gratuito che a titolo oneroso.

Capo II - CONCESSIONE PER LA GESTIONE ED USO IMPIANTI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA

Art. 13 – Modalità per la concessione a terzi della gestione ed uso degli impianti sportivi privi di rilevanza economica

1. L'affidamento in concessione di gestione ed uso degli impianti non a rilevanza economica avviene ai sensi dell'art. 90 comma 25 della Legge 289/2002 e della L.R. n.8 del 11.05.2015 "*Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva*". L'affidamento avviene previa attivazione di un'indagine esplorativa, di cui viene data idonea pubblicità, per verificare se vi siano soggetti interessati tra Società ed Associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, nonché a consorzi ed associazioni tra i predetti soggetti. La gestione degli impianti può essere affidata a soggetti diversi da quelli summenzionati, in possesso dei prescritti requisiti, esclusivamente nel caso di esito infruttuoso delle procedure di affidamento previste dall'art. 26 della L.R. n. 8 del 15.05.2015.
2. Ove vi sia più di un soggetto interessato, il Comune attiva, nel rispetto della vigente normativa, idonea procedura selettiva sulla base di criteri dettati dalla L.R. n. 8 del 15.05.2015, in particolare:
 - a) la promozione e la valorizzazione della pratica sportiva da parte di tutti i cittadini, soprattutto del settore giovanile, delle scuole, e dei soggetti diversamente abili ed anziani secondo criteri di imparzialità ;
 - b) la promozione di attività ed iniziative da realizzare nel territorio ove insiste l'impianto;
 - c) la valorizzazione delle Società od Associazioni sportive che operano nel territorio ove insiste l'impianto, sulla base dell'esperienza e del radicamento sul territorio;
 - d) la valorizzazione degli impianti con proposte migliorative nella gestione e conduzione;
 - e) la presentazione di progetti che descrivono i profili tecnici ed economici della gestione;
 - f) la convenienza economica dell'offerta per l'Ente.

3. L'affidamento in gestione prevede che il soggetto individuato come gestore si faccia carico del rischio operativo e gestionale degli impianti sportivi, in tutto o in parte, introitando le tariffe approvate dall'Amministrazione Comunale per l'uso di tali strutture, ed eventualmente un contributo di sostegno della gestione, assegnato dal Comune sulla base di valutazioni che tengano conto della specificità, tipologia dell'impianto e natura esclusiva o non esclusiva di utilizzo dell'impianto stesso.

4. Le modalità di gestione ed utilizzo dell'impianto saranno disciplinate da una convenzione contenente l'indicazione dei reciproci impegni e la definizione dei criteri d'uso. In particolare, la convenzione relativa all'affidamento in concessione provvede a definire gli elementi previsti dall'art. 27 della L.R. n. 8 del 15.05.2015, in particolare:

a) l'individuazione e la suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e concessionario a cui competono in particolare gli oneri della manutenzione ordinaria;

b) il piano di utilizzo ed il piano di conduzione tecnica ;

c) la durata della concessione fatto salvo il limite massimo previsto dal presente Regolamento. Nel caso di concessione di gestione pluriennale, entro l'anno precedente il termine di scadenza della stessa, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, comma 3 lettera g) della L.R. n. 8 del 15.05.2015, il soggetto affidatario potrà proporre di effettuare investimenti sull'impianto del tipo previsto dalla lettera f) della norma succitata. Tale proposta sarà oggetto di valutazione da parte dell'Amministrazione ai fini della concessione di un'eventuale proroga della durata della concessione.

d) le modalità di esercizio del diritto di utilizzo dell'impianto, specificandone la natura esclusiva o non esclusiva;

e) gli obiettivi di promozione sportiva sul territorio e di ottimizzazione dell'impianto;

f) un canone da corrispondere al Comune da parte del concessionario;

5. Il Comune può affidare in via diretta la gestione degli impianti sportivi qualora ricorra almeno uno dei presupposti di cui all'art. 26, comma 2 della L.R. n. 8 del 15.05.2015:

a) presenza sul territorio di riferimento dell'ente locale di un solo soggetto che promuova la disciplina sportiva praticabile nell'impianto;

b) presenza sul territorio di riferimento dell'impianto sportivo di società e altri soggetti di promozione sportiva operanti tramite un unico soggetto sportivo;

Capo III - CONCESSIONE PER LA GESTIONE ED USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CON RILEVANZA ECONOMICA

Art. 14 – Modalità per la concessione a terzi della gestione ed uso degli impianti sportivi con rilevanza economica

1. La concessione a terzi della gestione ed uso degli impianti sportivi con rilevanza economica viene rilasciata nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente.

2. La concessione di cui al comma 1 del presente articolo deve disciplinare le modalità di gestione ed utilizzo dell'impianto, e in particolare prevedere:

a) un canone da corrispondere al Comune da parte del concessionario;

b) idonee forme di garanzia a tutela del Comune per il corretto adempimento da parte del concessionario degli obblighi a suo carico;

- c) la riserva per attività sportive e sociali promosse o patrocinate dall'Amministrazione Comunale;
- d) la ripartizione degli oneri relativi alla ordinaria e straordinaria manutenzione;
- e) le modalità di gestione delle attività pubblicitarie e delle sponsorizzazioni.
- f) le indicazioni per garantire l'efficienza gestionale dell'impianto;
- g) la durata della concessione fatto salvo il limite di cui all'art. 23;
- h) le modalità di esercizio del diritto di utilizzo dell'impianto, specificandone la natura esclusiva o non esclusiva.

Capo IV -CONCESSIONE PER LA COSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 15 – Modalità per la concessione, anche in ampliamento, a terzi di costruzione e gestione degli impianti sportivi

1. Le modalità per la concessione a terzi di costruzione, anche in ampliamento, e gestione degli impianti sportivi vengono disciplinate dalla normativa vigente in materia di opere pubbliche.

Capo V -DISPOSIZIONI COMUNI ALLE CONCESSIONI PER LA GESTIONE

Articolo 16 – Interventi di manutenzione

1. Ove necessitino riparazioni urgenti di carattere straordinario dell'impianto oppure interventi sull'impianto in gestione oltre l'ordinaria manutenzione, il concessionario deve sempre fare apposita segnalazione all'Amministrazione Comunale la quale, dopo le verifiche da parte dell'Unità organizzativa competente, valuta se intende procedere direttamente o se ne consente l'esecuzione da parte del concessionario stesso, fissando in tal caso il limite massimo di spesa che ritiene ammissibile e rimborsabile compatibilmente alle risorse finanziarie disponibili.

2. I concessionari possono proporre altresì interventi migliorativi/aggiuntivi sull'impianto sportivo, con oneri a loro totale carico. La domanda deve essere accompagnata da allegati tecnici ed economici e da una relazione illustrante la descrizione dell'intervento e sarà sottoposta al vaglio dei competenti Organi comunali.

Articolo 17 – Deposito cauzionale

1. I gestori degli impianti affidati in concessione di gestione, al momento della firma della convenzione, a garanzia di tutti gli obblighi assunti con la concessione e del risarcimento di eventuali danni arrecati, hanno l'obbligo di prestare cauzione.

Articolo 18 - Divieto di affidamento a terzi

1. Ai concessionari è fatto assoluto divieto di cedere a terzi la gestione dell'impianto oggetto della concessione o di modificarne la destinazione d'uso, pena la revoca dell'affidamento.

2. Deve essere preventivamente autorizzato dalla competente Unità organizzativa l'utilizzo temporaneo per finalità diverse da quelle autorizzate nell'atto di concessione.

Art. 19 -Revoca delle concessioni di gestione

1. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento o nella convenzione sottoscritta, il Comune ha la facoltà di revocare la relativa concessione, senza possibilità per il concessionario di richiedere alcun indennizzo.

2. Il Comune ha, in particolare, facoltà di revocare la relativa concessione quando:

a) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;

b) ritardo nel pagamento dei canoni concessori ;

c) gli interventi di manutenzione ordinaria e gli interventi di mantenimento in sicurezza non siano effettuati secondo le clausole previste nelle specifiche convenzioni;

d) ogni altro caso espressamente contemplato nella convenzione di concessione.

3. Il Comune si riserva, inoltre, la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione per motivi di pubblico interesse, senza che il concessionario nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

TITOLO III - DISCIPLINA ECONOMICA E DURATA DELLE CONCESSIONI

Art. 20 – Tariffe per l'uso degli impianti sportivi

1. Per l'uso degli impianti sportivi comunali concessi in uso dall'Amministrazione Comunale è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento delle tariffe determinate dalla Giunta Comunale secondo quanto previsto dall'art. 4 del presente Regolamento.

2. Le tariffe possono essere orarie o a manifestazione (per lo svolgimento di partite, eventi...) e possono essere differenziate in base al tipo di impianto, alla tipologia di utilizzo e alla fascia di età degli utenti. Possono essere previste tariffe differenziate per i residenti e i non residenti nel territorio comunale. A garanzia dei pagamenti dovuti e di eventuali danni arrecati all'impianto può essere richiesto il versamento di un idoneo deposito cauzionale acquisito dall'Amministrazione Comunale contestualmente alla formalizzazione della concessione.

3. Le Società, le Associazioni e i gruppi autorizzati all'uso continuativo delle strutture versano al Comune le tariffe dovute entro trenta giorni dal ricevimento della fattura. Gli utenti occasionali autorizzati volta per volta all'accesso devono versare il contributo tariffario anticipatamente.

4. La Giunta provvede a definire termini e modalità di corresponsione delle somme dovute per l'utilizzo delle strutture.

5. Nel calcolo delle somme da versare si deve tener conto della totalità delle ore concesse in uso, anche nel caso del mancato utilizzo di alcune di esse, salvo i periodi di sospensione dell'attività comunicati preventivamente al Comune e i casi di mancato utilizzo per esigenze dell'Amministrazione comunale (ad esempio interventi di manutenzione). La mancata comunicazione da parte dell'utilizzatore della sospensione dell'attività comporta l'integrale pagamento della tariffa dovuta.

6. Decorso trenta giorni dalla scadenza di cui al comma 3 senza l'integrale versamento delle somme dovute, si fa luogo alla revoca della concessione in uso dell'impianto sportivo e all'azione di recupero coattivo di quanto spettante al Comune, salvo approvazione da parte dell'Amministrazione di un piano di rientro proposto dal concessionario.

7. La Giunta può adottare tariffe agevolate per attività sportive praticate da giovani e da anziani. Può altresì deliberare di esentare dal pagamento delle tariffe le attività di carattere sociale e/o sportivo

svolte da portatori di disabilità, le attività sportive promosse dagli istituti scolastici nonché le manifestazioni di carattere socio/educativo/sportivo e di rilevante interesse pubblico svolte da Associazioni, enti o soggetti terzi anche con il patrocinio del Comune.

8. Per le ipotesi di impianti sportivi concessi in gestione ed uso esclusivo a terzi la tariffa per l'uso dovuta dall'utente è pagata direttamente al concessionario della gestione.

Art. 21 – Canone per la concessione di gestione

1. Il concessionario della gestione è tenuto a corrispondere al Comune un canone il cui importo è determinato con apposito atto della Giunta Comunale in base alla tipologia e all'importanza dell'impianto da affidarsi.

Art. 22 – Durata delle concessioni

1. La durata massima delle concessioni d'uso non deve superare l'anno sportivo.

2. La durata massima delle concessioni di gestione di impianti sportivi privi di rilevanza economica non deve superare anni cinque. Qualora in sede di affidamento della gestione sia prevista la realizzazione di interventi da eseguire con spese a carico del concessionario, la concessione potrà avere una durata superiore ad anni cinque, commisurata alla qualità e rilevanza economica del progetto degli investimenti nonché ai vantaggi economici che ne derivano, consentendo un equo ammortamento del finanziamento della spesa.

3. La durata delle concessioni di gestione di impianti sportivi con rilevanza economica viene stabilita dall'Amministrazione comunale nell'ambito delle procedure previste dalla normativa vigente per l'individuazione del concessionario.

TITOLO IV - DISCIPLINA D'UTILIZZO

Articolo 23- Norme generali sulla vigilanza

1. Il concessionario d'uso è tenuto a garantire la corretta utilizzazione dell'impianto ed il rispetto della normativa vigente, nonché di tutte le norme del presente Regolamento.

2. Il concessionario della gestione dell'impianto è tenuto a vigilare e a far rispettare le norme del presente Regolamento, è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto o all'attività che vi si svolge, e deve altresì vigilare sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi.

Articolo 24 - Modalità di utilizzo degli impianti sportivi

1. L'uso degli impianti sportivi è vietato a tutti coloro che siano sprovvisti di autorizzazione e/o concessione e deve essere svolto con la massima cura e diligenza nel preservare la struttura e la pulizia dei suoi locali, adoperandosi anche a contenere i costi di gestione della stessa (utenze...).

2. Spetta altresì al Comune, il controllo sul corretto utilizzo degli impianti sportivi comunali, comprese le palestre scolastiche, una volta concessi in uso, e sull'esatto adempimento della concessione di gestione.

3. Resta inteso che l'accesso agli impianti sportivi, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è riservato esclusivamente agli atleti, allenatori e tecnici o responsabili.

4. I concessionari di uso, negli orari di utilizzo, e i concessionari della gestione degli impianti sportivi sono responsabili in via esclusiva dei danni derivanti a cose ed a persone in dipendenza dallo svolgimento dell'attività sportiva, oppure a seguito di un non corretto adempimento degli obblighi posti a loro carico nel presente Regolamento e nell'atto di concessione.

5. Il concessionario dell'impianto sportivo è tenuto a segnalare alla competente Unità Organizzativa del Comune eventuali danni, dallo stesso causati, alla struttura sportiva, agli impianti, alle attrezzature, agli accessori e a quanto depositato all'interno o all'esterno degli stessi. Lo stesso concessionario resta obbligato a rifondere tutti i danni causati.

6. Un responsabile incaricato dal concessionario, deve essere sempre presente nell'impianto durante l'orario assegnato al fine di vigilare sul corretto uso dell'impianto sportivo. Il concessionario deve obbligatoriamente attenersi, a pena di decadenza della concessione, alle disposizioni contenute nel presente Regolamento e richiamate nel provvedimento concessorio tra le quali in particolare i seguenti divieti:

- a. svolgere attività diverse da quelle autorizzate;
- b. utilizzare l'impianto in orari diversi da quelli concessi ed autorizzati;
- c. depositare materiale societario o privato o attrezzature di altro genere negli spogliatoi o in altri locali senza preventiva autorizzazione;
- d. lasciare i locali, alla fine dell'attività, sporchi o in condizioni non idonee all'utilizzo successivo;
- e. creare danni alle strutture e attrezzature;
- f. usare calzature inadeguate e sporche all'interno delle strutture sportive;
- g. sub-concedere in tutto o in parte ad altri soggetti gli impianti negli orari concessi;
- h. detenere o consegnare le chiavi di accesso dell'impianto a persone non autorizzate;
- i. tenere un comportamento non finalizzato al contenimento dei costi di gestione della struttura (utenze...).

Art. 25 – Utilizzo per manifestazioni ed eventi

1. L'uso degli impianti, sia per manifestazioni sportive che non sportive, è concesso esclusivamente nel rispetto delle norme vigenti e a condizione che vengano acquisite dall'organizzatore le previste autorizzazioni da parte degli Enti preposti.

2. I concessionari degli impianti sportivi, nel caso di ingresso di pubblico, devono verificare che il numero degli spettatori non superi quello autorizzato dagli organi competenti in materia e si faranno carico di ottemperare alle norme di legge vigenti ed alle specifiche disposizioni eventualmente impartite dalla Amministrazione Comunale.

3. In caso di utilizzo degli impianti comunali per manifestazioni, l'organizzatore se ne assume interamente gli oneri economici e la responsabilità per qualsiasi danno dipendente dallo svolgimento dell'attività.

4. Per le manifestazioni che richiedano l'installazione di particolari attrezzature non presenti nell'impianto, il concessionario interessato deve provvedere a propria cura e spese alla loro fornitura, sistemazione e montaggio previa autorizzazione da parte del competente Ufficio comunale.

Art. 26 - Orario d'utilizzo palestre scolastiche

1. Le attività didattiche delle scuole negli impianti di pertinenza dei plessi hanno assoluta preminenza e priorità rispetto all'utilizzo da parte di Società, associazioni o gruppi.

2. Gli impianti non possono essere occupati dalle Società, Associazioni o Gruppi oltre l'orario di uso autorizzato. Al termine dell'utilizzo devono essere lasciati in condizioni idonee a garantire lo svolgimento delle attività di altri terzi e delle attività didattiche previste in orario scolastico.

3. Le istituzioni scolastiche hanno l'obbligo di lasciare pulita la palestra al termine dell'utilizzo previsto in orario scolastico.

Art. 27 - Spazi pubblicitari

1.Eventuali forme pubblicitarie, sia all'interno che nelle immediate vicinanze degli impianti, devono essere previamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale nel rispetto delle disposizioni previste in materia di pubblicità e di pubbliche affissioni.

2. E' comunque vietata l'affissione di propaganda elettorale e politica.

TITOLO V- CONSULTA COMUNALE PER LO SPORT

Art.28 – Definizione e funzionamento

1. La Consulta Comunale per lo Sport è un organismo consultivo del Comune di Roncade nello svolgimento delle funzioni riferite alla materia sportiva locale.

2. La Consulta Comunale per lo Sport ha il compito di esprimere pareri motivati e di formulare proposte con particolare riferimento a:

- a) iniziative per favorire la diffusione del valore sociale della pratica sportiva, come momento di educazione, di impegno ed aggregazione sociale;
- b) promozione di interventi atti a incrementare la pratica sportiva sul territorio;
- c) iniziative atte a favorire e migliorare le relazioni tra i vari soggetti, pubblici e privati, operanti in materia di sport sul territorio comunale;
- d) tematiche varie inerenti la gestione degli impianti sportivi comunali.

3. La Consulta Comunale per lo Sport è composta da:

- Il Sindaco o suo delegato, che la presiede;
- il Presidente del Consiglio dell'Istituto o suo delegato (per l'Istituto scolastico locale);
- da un rappresentante per ciascuna associazione sportiva dilettantistica avente sede ed operante in Roncade, purchè iscritta a una Federazione sportiva nazionale, Ente di promozione sportiva o Discipline sportive associate.
- n. tre rappresentanti delle Forze politiche appartenenti al Consiglio Comunale, nominati dallo stesso , di cui 1 riservato alla minoranza;
- dal Responsabile del Settore competente in materia di Sport, o suo sostituto, senza diritto di voto che esercita le funzioni di segretario della Consulta.

4. I rappresentanti degli Enti ed Organismi che compongono la Consulta devono essere designati dai rispettivi organi entro 30 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione comunale. Trascorso il termine di cui al precedente comma, la Consulta potrà esercitare le sue funzioni anche in mancanza della designazione di tutti i rappresentanti, purchè sia stato designato un numero di membri non inferiore al 30% delle Associazioni sportive iscritte all'Albo comunale delle Associazioni.

5. La Consulta è convocata dal suo Presidente almeno 2 volte all'anno ed è regolarmente costituita in prima convocazione con l'intervento di metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, dopo mezzora, con qualsiasi numero di presenti.

6.La Consulta può avvalersi della consulenza di esperti in materie sportive che verranno nominati di volta in volta.

7.La Consulta resta in carica per la durata del mandato del Consiglio Comunale.

8.La partecipazione alla Consulta dello Sport è gratuita e volontaria e non dà diritto a compensi né a indennità di qualsiasi tipo.

TITOLO VI -DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 29 – Entrata in vigore ed abrogazione di norme

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
2. All'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari comunali precedenti in materia.

Art. 30 – Norme transitorie

1. Restano in vigore le convenzioni e gli atti concessori in corso alla data della entrata in vigore del presente Regolamento alle condizioni e secondo i tempi negli stessi stabiliti.

Allegato A

IMPIANTO	INDIRIZZO
Polisportivo comunale Roncade	Via Vivaldi, Roncade:
Palazzetto comunale Roncade	Via Vivaldi, Roncade
Palestra Sc. Primaria Roncade	Via Vivaldi, Roncade
Piscina comunale Roncade	Via Vivaldi, Roncade
Area verde Roncade	Via Vivaldi, Roncade
Campo polivalente scoperto	Via Novaro , Roncade
Palestra scolastica Biancade	Via Dary , Biancade
Campo sportivo S.Cipriano	Via Marconi, S. Cipriano
Palestra scolastica S.Cipriano	Via Trento-Trieste, S. Cipriano
Campo polivalente scoperto	Via Trento-Trieste, S. Cipriano
Palestra scolastica Musestre	Via Tiepolo, Musestre
Campetto sportivo Musestre	Via Tiepolo, Musestre
Campo di calcio Ca'Tron	Via Nuova, Ca' Tron

-